

PARERE DEL REVISORE UNICO SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 CHE COSTITUISCONO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI INIZIALI AL 01/01/2022.

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui. Art. 3, comma 4 del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 in applicazione del principio 9.1 del nuovo sistema contabile armonizzato.

Premesso che

- Il Decreto Legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, integrativo e correttivo del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e la Legge provinciale n. 18 del 09/12/2015 recano disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- Ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Decreto Legislativo n. 118/2011, integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 216/2014, e tenuto conto della L.P. n. 18/2015, le amministrazioni comunali devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali ed ai principi contabili applicati;

visto

- L'art. 1 della L.P. n. 18 del 09/12/2015, in base alla quale la Provincia Autonoma di Trento e i suoi enti ed organismi strumentali applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui tale legge costituisce specificazione e integrazione;

considerato che

- Dal 1° gennaio 2016 gli enti locali provvedono quindi alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs. 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

visto

- l'articolo 3 comma 4 del D.lgs. 118/2011, il quale stabilisce che *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento"*;

tenuto conto che

- la riforma contabile di cui al D.lgs. 118/2011 prevede il fondo pluriennale vincolato quale strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese degli enti territoriali, al fine di evidenziare *"con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste"*;
- il fondo pluriennale vincolato è strettamente legato in particolar modo alla Programmazione delle Opere Pubbliche ed i relativi cronoprogrammi, ed è funzionale ad assicurare il rispetto del principio contabile applicato, laddove prevede che le spese devono essere

impegnate e finanziate nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ma imputate negli esercizi in cui tali obbligazioni scadono;

- il principio contabile 9.1 disciplina la gestione dei residui ed il riaccertamento di residui attivi e passivi nel caso in cui i crediti o i debiti risultino di competenza di esercizi diversi rispetto a quelli in cui sono applicati;

preso atto che

- il Servizio Finanziario coadiuvato dai singoli Responsabili di Servizio dell'Ente, ha provveduto ad effettuare la verifica di tutti i residui attivi e passivi, pervenendo al loro riaccertamento ordinario, sulla base del principio applicato alla competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4.2 del D.lgs. 118/2011.
- per quanto concerne i residui 2020 e retro, è stata effettuata una ricognizione volta a verificare l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione e il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- per quanto attiene agli impegni 2021, è stata indicata la ragione del debito e la relativa scadenza;

rilevata

- l'esigenza di provvedere alla re imputazione di spese di parte corrente già impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2021 come da allegati alla proposta di delibera;
- l'esigenza di provvedere alla cancellazione di residui attivi insussistenti come da allegati alla proposta di delibera; ed alla cancellazione di residui passivi insussistenti come da allegati alla proposta di delibera;

visti

- l'elenco dei Residui Attivi alla data del 31/12/2021 i quali costituiscono i residui attivi iniziali della gestione 2022.
- l'elenco dei Residui passivi alla data del 31/12/2021 i quali costituiscono i residui passivi iniziali della gestione 2022.

considerato che

- ai fini del riaccertamento dei residui, vengono apportate le variazioni rispettivamente al bilancio 2021-2023, ed al bilancio 2022-2024 riferite alle previsioni di entrata e di spesa necessarie alla re imputazione degli impegni ed accertamenti presenti nel 2021 e traslati sull'esercizio 2022;
- le operazioni di cui sopra hanno in specifico comportato l'eliminazione definitiva di impegni di spesa con imputazione precedente l'esercizio 2021 per un importo pari ad € 318.333,56, nonché la re imputazione di impegni di spesa all'esercizio 2022 per € 135.813,62;
- le operazioni di cui sopra hanno comportato l'eliminazione definitiva di accertamenti di entrata con imputazione precedente l'esercizio 2021 per un importo pari ad € 151.328,62, nonché la re imputazione di accertamenti di entrata all'esercizio 2022 per € 2.126,32.

Che a seguito delle operazioni di cui sopra si determina un incremento del F.do pluriennale vincolato di complessivi € 133.687,30 di cui € 67.470,54 relativi alla parte corrente ed € 66.216,76

relativi alla parte capitale, da iscrivere nella parte entrata del bilancio di previsione 2022 come determinato nel seguente prospetto:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e re imputati	€ 67.470,54
Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e re imputati che non costituiscono FPV	
Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e re imputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2022	€ 67.470,54

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e re imputati	€ 68.343,08
Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e re imputati	€ 2.126,32
Differenza = FPV Entrata 2021	€ 66.216,76

Considerato infine che si rende necessario provvedere ad una variazione ai bilanci di previsione 2021 – 2023 e 2022 - 2024 al fine di iscrivere il f.do pluriennale vincolato nella parte entrata del bilancio di previsione 2022, e a adeguare allo stesso tempo gli stanziamenti di entrata e spesa agli importi da re imputare secondo i seguenti schemi:

Bilancio 2021 - 2023

ESERCIZIO 2021		Variazione
Minori entrate		
Reimputazioni di parte corrente		-
Reimputazioni di parte capitale		2.126,32
Variazioni per minori entrate	Euro	2.126,32
Maggiori spese		
Fpv di spesa parte corrente	Euro	67.470,54
Fpv di spesa parte capitale	Euro	66.216,32
Variazioni per maggiori spese	Euro	133.686,86
Totale variazioni negative	Euro	135.813,18
Minori spese		
Reimputazioni di parte corrente	Euro	67.470,54
Reimputazioni di parte straordinaria	Euro	68.343,08
Variazioni per minori spese	Euro	135.813,62
Totale variazioni positive	Euro	135.813,62

ESERCIZIO 2022		Variazione
Maggiori entrate		
FPV di entrata parte corrente	Euro	67.470,54
FPV di entrata parte capitale	Euro	66.216,76
Riaccertamenti di parte capitale	Euro	2.126,32
Variazioni per maggiori entrate	Euro	135.813,62
Maggiori spese		
Reimpegni di parte corrente	Euro	68.343,08
Reimpegni di parte straordinaria	Euro	67.470,54
Variazioni per maggiori spese	Euro	135.813,62

Bilancio 2022- 2024

ESERCIZIO 2022		Variazione
Maggiori entrate		
FPV di entrata parte corrente	Euro	67.470,54
FPV di entrata parte capitale	Euro	66.216,76
Riaccertamenti di parte capitale	Euro	2.126,32
Variazioni per maggiori entrate	Euro	135.813,62
Maggiori spese		
Reimpegni di parte corrente	Euro	67.470,54
Reimpegni di parte straordinaria	Euro	68.343,08
Variazioni per maggiori spese	Euro	135.813,62

Visto l'art. 26 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L;
Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 118 del 23.06.2011 e s.m. e integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;
Visto il DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L;
Visto il D.P.G.R. 28 dicembre 1999 n. 10/L;
Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, come modificata dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;
Richiamato l'art. 3 comma 4 del DLgs 118/2011.

tutto ciò premesso, il Revisore Unico del Comune di Lavis, Cristina Odorizzi

esprime parere favorevole

1. all'adozione della delibera di riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011 così come proposta all'approvazione della Giunta comunale.
2. all'approvazione degli elenchi dei Residui Attivi e dei Residui Passivi alla data del 31.12.2021 i quali costituiscono i residui attivi e passivi iniziali della gestione 2022;
3. al riaccertamento ordinario dei residui, posticipando l'esigibilità degli impegni di spesa e l'esigibilità degli accertamenti di entrata tramite re-imputazione di entrate o tramite utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato, all'esercizio 2022 e successivi nel quale è previsto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate giungeranno a scadenza e diverranno esigibili;
4. all'adeguamento, al fine della re imputazione degli impegni e degli accertamenti, del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. all'approvazione delle variazioni di esigibilità al bilancio 2021-2023, dando atto che le previsioni di spesa sugli esercizi 2022 e successivi risultano finanziate mediante il fondo pluriennale vincolato;

6. all'approvazione, al fine di consentire l'imputazione contabile per gli esercizi 2022 e seguenti, della variazione di esigibilità al bilancio di previsione 2022-2024, già approvato con deliberazione consiliare, esecutiva ai sensi di legge;
7. alla re imputazione, tramite FPV, degli impegni e degli accertamenti sugli esercizi 2022 e successivi, esercizi nei quali è previsto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata giungerà a scadenza e diverrà esigibile.

Lavis, 2 maggio 2022

IL REVISORE
Odorizzi dott. Cristina

Cristina Odorizzi
